

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
PIANO DEL CONSUMATORE PER LA COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1 ,
LEGGE 3/12 CON DOMANDA DI OMOLOGA E
RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO ALLEGATA

PREMESSA

Il Sig. **Guaglianone Arturo**, nato a Bonifati (CS), il 27 Febbraio 1962, Codice Fiscale: GGL RTR 62B27 A973O, e la di lui moglie, Sig.ra **Dodaro Angela** nata a Cosenza il 10 Settembre 1965, Codice Fiscale: DDR NLM 65P50 D086Z, entrambi residenti in Mendicino (CS), Via Gioacchino Rossini n. 6 (già Via Giuseppe Verdi n. 15), trovandosi nelle condizioni previste dalla legge 27.01.2012 n. 3 e ss. modif. e/o integrazioni e non ricorrendo cause ostative, in data 31 marzo 2020 depositavano presso l'O.C.C. istituito presso il Comune di Rende (CS), a mezzo dell'Avv. Guido Coscarelli (Codice Fiscale: CSC GDU 78H14 D086K) - che li rappresenta e difende in forza di procure in calce al presente atto e presso il cui studio sito in Cosenza (CS), Piazza Carlo Bilotti n. 50 hanno eletto domicilio (PEC: avvguidocoscarelli@pec.giuffre.it; Fax: 0984.27047) - ,due distinte istanze per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Gestore della della Crisi (All. 1).

Le istanze venivano riunite essendo unico il nucleo familiare, iscritte con il protocollo numero 1/2020, e per valutare l'ammissibilità della procedura da sovraindebitamento, *ex art 15, comma 9, Legge 27 gennaio 2012 n. 3*, il prefato O.C.C. nominava referente l'Avv. Luca Barbuto e quale gestore della crisi il dott. Sergio Maria Sorace (All. 2).

Gli istanti, pertanto, per mezzo del proprio procuratore, in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, Legge 3/2012, predispongono il presente piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento, verificata e attestata dal predetto O.C.C. [All.ti 3, 3a) e 3b)].

Di seguito, è illustrato il piano elaborato con il supporto e la consulenza del nominato gestore della crisi, dott. Sergio Maria Sorace.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Si fa, anzitutto, presente la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 7, Legge n. 3/2012 e successive modifiche. Gli istanti, infatti:

- ✓ risultano qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b) della legge n. 3 del 27 gennaio 2012, che definisce il “consumatore” come: “*il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, con la conseguenza che la qualifica deve rivelarsi dalle specificità dei contratti effettivamente conclusi, ovvero che le obbligazioni assunte devono essere estranee e non riferibili ad attività d'impresa o professionali?*”;
- ✓ si trovano in uno stato da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. A) della citata Legge, ossia “*in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*” secondo le scadenze originariamente pattuite;
- ✓ non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persone fisiche che non hanno mai svolto direttamente attività di impresa;
- ✓ non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla Legge n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- ✓ non hanno subito per cause a loro imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del piano del consumatore.

CAUSE DI INDEBITAMENTO

Si procederà a esporre, sinteticamente, le dinamiche e le scelte effettuate che, nel corso del tempo, hanno condotto il Sig. Guaglianone Arturo e la Sig.ra Dodaro Angela Maria all'attuale stato di sovraindebitamento.

Il Sigg.ri Guaglianone e Dodaro sono coniugati, in regime di separazione dei beni, dal 20 giugno 1992.

I coniugi hanno stabilito la loro casa coniugale in Mendicino (CS), Via Gioacchino Rossini n. 6 e per il suo acquisto il Sig. Guaglianone Arturo si accollava una porzione del mutuo concesso *in illo tempore* alla ZEUS – Società Cooperativa Edilizia a Responsabilità Limitata - dalla Carical – Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania SpA, per l'importo complessivo di Lire centoventimilioni (120.000.00) (All. 4), per come in seguito verrà meglio esplicitato.

Dal coniugio nascevano in data 9 Agosto 1995 e il 25 Novembre 1998 rispettivamente i figli Marco e Giulia Evelina Maria Guaglianone (All. 5)

Il Sig Guaglianone, geometra, ha sempre lavorato nel campo edile, rivestendo il ruolo di tecnico di cantiere (All.ti 6 e 7), mentre la Sig.ra Dodaro Angela Maria, nonostante una laurea in lettere moderne, non ha mai lavorato, occupandosi a tempo pieno della crescita ed educazione della prole, rinunciando così, ma senza rimpianti, alle aspirazioni personali e professionali.

Il Sig. Guaglianone, oltre all'acquisto dell'abitazione e, quindi, all'accollo della porzione del mutuo ipotecario, negli anni seguenti ha effettuato acquisti necessari per la nuova dimora e per esigenze

familiari, ai quali ha fatto fronte con l'ausilio di piccoli prestiti saldati puntualmente e mediante l'utilizzazione delle c.d. carte *revolving* (offerte al momento della stipula dei detti finanziamenti). In merito a quest'ultime, si precisa che venivano adoperate esclusivamente per saldare spese mensili inerenti il sostentamento del nucleo familiare a fronte di un versamento mensile di "ricarica" d'importo solo inizialmente predeterminato e che prevedevano, in ogni caso, un tasso d'interesse molto alto, al limite, se non addirittura superiore al tasso soglia usura.

Pur trattandosi di un nucleo familiare mono reddito, non sono mai state incontrate grosse difficoltà economiche, atteso il Sig. Guaglianone Arturo, sino a qualche anno fa, percepiva regolarmente e puntualmente la retribuzione lavorativa.

Tale situazione ha subito una drastica involuzione a decorrere dagli anni 2009/2010 con la c.d. "crisi dell'edilizia", a seguito della quale il Sig. Guaglianone, tra le varie e inevitabili conseguenze, ha smesso di percepire, mese per mese, la retribuzione ordinaria.

Le imprese di costruzione per le quali il Sig. Guaglianone lavorava accusarono fortemente la crisi economica e, in aggiunta ai primi ritardi nella corresponsione di quanto dovuto, diminuirono sensibilmente gli importi riconosciuti alla manovalanza a titolo d'indennità da trasferta, con l'ovvia conseguenza di una cospicua riduzione della remunerazione in busta paga.

Nel corso dell'anno 2010 il debitore, vista la momentanea carenza di liquidità legata alla mancata percezione dello stipendio mensile [deve tuttora percepire tre mensilità accertate con vertenza sindacale e diffide accertative della DPL di Cosenza (All. A)], decideva di chiedere un finanziamento in banca al fine di operare un consolidamento del debito pagando, così, una sola rata, con un tasso d'interesse più basso.

La Banca Brutia S.p.a. concedeva un mutuo ipotecario di euro 80.000,00 [All. 8a)] che veniva così utilizzato:

- per estinguere il mutuo contratto con la Banca Carime S.p.A. (già CARICAL);
- per estinguere il finanziamento con la Santander Consumer Bank S.p.A. acceso in precedenza per effettuare impellenti lavori presso l'abitazione e per l'acquisto del veicolo Fiat modello Punto nell'anno 2007;
- per estinguere il finanziamento con Fidelity S.p.A. richiesto *in illo tempore* per l'acquisto della cameretta del figlio Marco;
- per estinguere il finanziamento con Credirama S.p.A. richiesto *in illo tempore* per la spesa inerente la cameretta della figlia Giulia Evelina Maria;
- per estinguere il finanziamento con RCI Banque S.A. richiesto *in illo tempore* per l'acquisto di veicolo seminuovo;
- per estinguere il finanziamento Compass S.p.A. acceso al di dell'acquisto di alcuni elettrodomestici;

- per ripristinare il rapporto di cui alla carta di credito Findomestic Banca S.p.A.;
- per saldare vecchia posizione debitoria gestita dalla CSS S.p.A.
- per pagare le cure odontoiatriche dei figli [All. 8b)].

La rimanente somma veniva accantonata per eventuali esigenze di liquidità.

Sino al secondo trimestre del 2014, nonostante la situazione economica del nucleo familiare andava progressivamente peggiorando in quanto la retribuzione lavorativa mensile veniva corrisposta con notevoli ritardi, il Sig. Guaglianone ha saldato le rate mensili del contratto di mutuo e le carte *revolving*.

Negli anni 2014-2016 la situazione lavorativa e, conseguentemente, quella economica divenne sempre più grave: la percezione mensile della retribuzione era divenuta l'eccezione e non la regola, come invece avrebbe dovuto essere (cfr. All. 7 – certificato storico rilasciato dal Centro per l'impiego); periodi sempre più lunghi di disoccupazione (cfr. All. 7 - certificato storico rilasciato dal Centro per l'impiego); le rate mensile del mutuo e delle carte *revolving* si accumulavano rimanendo il più delle volte insolute.

Per far fronte alla descritta emergenza economica e soddisfare i creditori, evitando, così, le intimate risoluzioni contrattuali, il Sig. Guaglianone Arturo, in data 13 Ottobre 2014, chiedeva un finanziamento con la società Santander Consumer Bank S.p.A. [All. 9a)]; il finanziamento ottenuto veniva, quindi, utilizzato per saldare le rate sino ad allora non remunerate e per soddisfare le esigenze primarie del nucleo familiare, poiché la condizione lavorativa del Guaglianone rimaneva purtroppo precaria. Nel 2018 la Santander Consumer Bank S.p.A. e il Sig. Guaglianone Arturo procedevano alla rinegoziazione del debito [All. 9b)].

Nel frattempo, la B.C.C. Banca Brutia in Amministrazione Straordinaria visto il ritardo nel pagamento di alcune rate del mutuo *in illo tempore* concesso, notificava in data 13 Luglio 2015 atto di precetto di pagamento per il complessivo importo di euro 70.093,75 (All. 10).

Il mutuatario, Sig. Guaglianone Arturo, ritenendo non dovuti gli importi richiesti dalla Banca in quanto frutto della applicazione di interessi usurari, proponeva atto di citazione in opposizione a precetto (All. 11).

Il 24 Gennaio 2020, il Tribunale di Cosenza, in persona del dott. Antonio Giovanni Provazza, con sentenza n. 167/2020, passata in giudicato in data 28 Febbraio 2020, accertava l'applicazione di interessi in misura superiore alla soglia usura, *ex lege* 108/1996 e, di conseguenza, accertava la gratuità del mutuo, rideterminando il debito del Sig. Guaglianone, alla data di notifica dell'atto di precetto, in euro 59.946,07 (All. 12). In pendenza del detto giudizio e forte del privilegio vantato, la Banca intraprendeva presso il Tribunale di Cosenza procedura esecutiva immobiliare, alla quale veniva assegnata il numero di procedimento R.G.E.I. 189/2015 (All. 13).

A ciò aggiungasi la scoperta, tra i primi sintomi e la diagnosi, della malattia della figlia Giulia Evelina Maria (c.d. malattia di Bechet), che ha aggravato la già precaria situazione economica ed emotiva dell'intero nucleo familiare (visite specialistiche, analgesici, antinfiammatori, cerotti medicati e quanto

necessario per alleviare le lesioni delle mucose, pomate cortisoniche, integratori e spostamenti fuori Regione per le terapie) (All. 14).

In data 12 giugno 2018, il Sig. Guaglianone Arturo, mediante l'Avv. Pierpaolo Rodighiero, depositava presso l'Organismo per la composizione della crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio di Cosenza istanza per la nomina del gestore della crisi (All. 15), al fine di adempiere alle obbligazioni contratte. L'O.C.C. nominava gestore della crisi il dott. Capano Emiliano ma, nonostante, la consegna della documentazione necessaria per la predisposizione del piano e il versamento dell'acconto al gestore (All. 16), a quasi due anni dall'avvio della pratica, nessun elaborato veniva predisposto costringendo, quindi, il Sig. Guaglianone a revocare il mandato al professionista *in illo tempore* nominato e rinunciare, contestualmente, alla procedura intrapresa presso l'Organismo della Composizione della Crisi della Camera di Commercio (All. 17).

Nel frattempo, la prefata procedura esecutiva immobiliare giungeva alla seconda asta (All.ti 18a) e 18b)] e il G.E., dott.ssa Giusi Ianni, disponeva la liberazione del cespite, con provvedimento del 19 Ottobre 2019 [All. 19a) e 19b)].

Attualmente il debitore lavora a Firenze (FI) da circa 20 mesi con contratto a tempo indeterminato e percepisce regolarmente la retribuzione (All. 20).

La causa del sovraindebitamento del coniuge Sig.ra Dodaro Angela Maria trova origine, invece, nel modesto debito generato dalle somme iscritte a ruolo per contravvenzioni al codice della strada e bolli auto inerenti la vettura utilizzata dall'intero nucleo familiare.

SUTUAZIONE DEBITORIA

L'attuale esposizione debitoria dei ricorrenti può essere così rappresentata:

- ✓ **BCC NPLS 2018 S.R.L.** [cessionaria del credito di Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.A., a sua volta già cessionaria di BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BANCA BRUTIA s.p.a. [(All.ti 21a) e 21b)]: euro 59.946,07 al 13.07.2015 (cfr. All. 12) derivante dall'originario mutuo ipotecario stipulato dal Sig. Guaglianone in data 12 Ottobre 2010 per l'importo di euro 80.000,00, da restituire in 240 rate mensili di euro 472,34, a decorrere dal 12 Novembre 2010 fino al 12 Ottobre 2030 (v. All.ti 4, 5 e 8);
- ✓ **AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE** (tributi locali): I ricorrenti sono debitori nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per tributi locali nei confronti del Comune di Mendicino per IMU 2007, canone idrico 2012 – 2013, TARSU 2012 - 2013, canone RAI 2013 – 2014 – 2015, Regione Calabria bollo auto 2012, nonché per contravvenzioni al codice della strada per un totale di euro 5.930,44 compreso di sanzioni e interessi aggiornato al 23.12.2019 e al 01.06.2020 [All. 22a) e 22b)];
- ✓ **AVV. GUIDO COSCARELLI** (Debiti professionali): il Sig. Guaglianone Arturo è debitore di euro 4.186,00 compreso IVA e oneri accessori nei confronti dell'Avv. Coscarelli per la difesa nel

procedimento di opposizione a precetto nei confronti della BCC Banca Brutia nel quale, nonostante l'esito favorevole del giudizio, vi è stata la compensazione delle spese nella sentenza n. 167/2020, nonché dell'importo di euro 966,37 per la difesa nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 524/2020 emesso in favore della IFIS NPL SpA dal Tribunale di Cosenza in data 18 Maggio 2020 (Linee di Credito *ex* Santander S.p.A. e Credirama S.p.A.) e, infine, di euro 278,67 per la difesa nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 273/2020 emesso in favore della IFIS NPL SpA dal Giudice di Cosenza in data 11.03.2020 (Linee di Credito *ex* Findomestic Banca S.p.A.) per un totale di euro 5.431,04 (All. 23);

✓ **IFIS NPL S.p.A. - ex Santander Consumer Bank s.p.a.:** finanziamento personale stipulato il 22 Febbraio 2018 n. 14279159 dell'importo di euro 7.869,76 per l'estinzione del precedente finanziamento (anno 2014) da restituire in 72 rate mensili di euro 148,50, a decorrere da marzo 2018 a marzo 2024 [v. All. 9a) e 9b)]. Il 15 Agosto 2018, la società finanziaria, atteso il mancato pagamento di alcune rate, ha comunicato al debitore la decadenza dal beneficio del termine richiedendo il pagamento della somma di euro 7.971,47 [All. 24 a)]. In seguito, ha richiesto e ottenuto decreto ingiuntivo n. 524/2020 del 18.05.2020 emesso dal Tribunale di Cosenza per un importo complessivo di euro 13.787,07 di cui euro. 7.600,25 per il finanziamento oggetto del presente paragrafo oltre interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda fino al soddisfo [All. 24 b)];

✓ **IFIS NPL S.p.A. - ex Credirama** (gruppo Findomestic Banca S.p.A.): finanziamento e carta *revolving* – contratto n. 10027225087955 acceso in data 14/23 Febbraio 2004 (All. 25). La società finanziaria IFIS NPL s.p.a., atteso il mancato pagamento di alcune rate, ha richiesto e ottenuto decreto ingiuntivo n. 524/2020 del 18.05.2020 emesso dal Tribunale di Cosenza per un importo complessivo di euro 13.787,07, di cui euro 6.186,82 per il finanziamento oggetto del presente paragrafo, oltre interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda fino al soddisfo [cfr. All. 24 b)];

✓ **IFIS NPL S.p.A. - ex Findomestic Banca S.p.A.:** carta *revolving* utilizzata dai componenti del nucleo familiare – contratto n. 10062220143548 stipulato in data 14 Novembre 1997 [All. 26a)]. La società finanziaria IFIS NPL S.p.A. ha comunicato un debito, aggiornato al 20.12.2019, di euro 4.531,76 [All. 26b)]. Nelle more, la Società finanziaria ha richiesto e ottenuto decreto ingiuntivo n. 273/2020 dell'11.03.2020 emesso dal Giudice di Pace di Cosenza per un importo complessivo di euro 4.716,64, di cui euro 2.982,98 per il finanziamento oggetto del presente paragrafo oltre interessi di mora al tasso legale dalla data di decadenza del beneficio del termine al soddisfo [All. 26c)];

✓ **IFIS NPL S.p.A. - ex Findomestic Banca S.p.A.:** carta *revolving* utilizzata dai componenti del nucleo familiare – contratto n. 20039470317504 acceso in data 27 Settembre 2012 [All. 27a)]. La società finanziaria IFIS NPL s.p.a. ha comunicato un debito, aggiornato al 20.12.2019, di euro 2.436,49 [All. 27b)]. Nelle more, la Società finanziaria ha richiesto e ottenuto decreto ingiuntivo n. 273/2020 dell'11.03.2020 emesso dal Giudice di Pace di Cosenza per un importo complessivo di euro 4.716,64, di

cui euro 1.733,66 per il finanziamento oggetto del presente paragrafo oltre interessi di mora al tasso legale dalla data di decadenza del beneficio del termine al soddisfo [cfr. All. 26c)];

✓ **CARREFOUR BANQUE:** carta *revolving* utilizzata dal nucleo familiare – contratto 139439 per un debito di euro 5.917,07 al 31.12.2019 (All. 28). La società finanziaria, mediante i propri procuratori legali, invitava e diffidava il Sig. Guaglianone Arturo al pagamento, entro e non oltre 5 giorni, della prefata somma (All. 29).

CREDITORE	IMPORTO	DEBITORE
B.C.C. NPLS 2018 SRL	€ 59.946,07	GUAGLIANONE ARTURO
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	€ 2.930,44	GUAGLIANONE ARTURO
DEBITI ENTI LOCALI/REGIONE CALABRIA	€ 3.000,00	DODARO ANGELA MARIA
AVV. GUIDO COSCARELLI	€ 5.431,04	GUAGLIANONE ARTURO
IFIS NPS s.p.a. ex SANTANDER CONSUMER BANK SPA	€ 7.600,25	GUAGLIANONE ARTURO
IFIS NPS s.p.a. ex FINDOMESTIC s.p.a.	€ 6.186,82	GUAGLIANONE ARTURO
IFIS NPS s.p.a. ex FINDOMESTIC s.p.a.	€ 2.982,98	GUAGLIANONE ARTURO
IFIS NPS s.p.a. ex FINDOMESTIC s.p.a.	€ 1.733,66	GUAGLIANONE ARTURO
CARREFOUR BANQUE	€ 5.917,07	GUAGLIANONE ARTURO
TOTALE SITUAZIONE DEBITORIA	€ 95.728,33	

SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

L'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte dai ricorrenti è reale e dimostrata dai fatti:

- composizione del nucleo familiare: come si evince dall'autocertificazione dello stato di famiglia (cfr. All. 5), il nucleo familiare si compone di quattro persone: Guaglianone Arturo, Dodaro Angela Maria, Guaglianone Marco e Guaglianone Giulia Evelina Maria.

GUAGLIANONE ARTURO	BONIFATI 27/02/1962	DEBITORE
DODARO ANGELA MARIA	COSENZA 10/9/1965	DEBITORE
GUAGLIANONE MARCO	COSENZA 09/08/1995	FIGLIO
GUAGLIANONE GIULIA EVELINA MARIA	COSENZA 25/11/1998	FIGLIA

- Elenco spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia Guaglianone/Dodaro [All. 30a) 30b)]:

le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare ammontano a euro 1.200,00 mensili, comprensive delle spese di vitto, utenze, spese sanitarie, tasse universitarie e materiale didattico, così come rappresentate nel sottostante prospetto:

Spese per beni di prima necessità: generi alimentari, vestiario, scarpe, farmaci e visite mediche specialiste, materiale didattico.	Euro 600,00 mensili
Contributo carburante autovetture condivise ragazzi (Università) e spese universitarie giornaliere.	Euro 40,00 settimanali pari a 160,00 euro mensili
T.A.R.S.U.	Euro 471,00 annui pari a 39,25 euro mensili
Energia elettrica e riscaldamento	Euro 1.009,20 annui pari a 84,10 euro mensili
Gas gpl per il riscaldamento cucina e sanitari	Euro 500,88 annui pari a 41,74 euro mensili
Spese telefoniche linea fissa/mobile Adsl TV	Euro 857,22 annui pari a 71,43 euro mensili
Assicurazione auto targata DF169BX	Euro 268,50 annui pari a 22,37 euro mensili
Bollo auto targata DF169BX	Euro 136,32 annui pari a 11,36 mensili
Tasse universitarie (per due studenti)	Euro 849,27 annui pari a 70,77 euro mensili
Servizio idrico integrato	Euro 289,00 annui pari a 24,08 euro mensili
Spese carburante auto targata DF169BX	Euro 120,00 mensili
Spesa manutenzione auto targata DF169BX	Euro 250,00, annui pari a 20,83 mensili
TOTALE SPESE ANNUE	Euro 15.191,39
TOTALE SPESE MENSILI	Euro 1.265,00

A tal proposito, si rammenta che l'analisi dei dati ISTAT riguardanti un nucleo familiare composto da genitori e due figli indica una spesa media mensile per generi alimentari di prima necessità pari a euro 460,81 e per spese non alimentari pari a euro 1.590,41; è di tutta evidenza che la somma indicata dai debitori necessaria per il sostentamento dell'intero nucleo familiare sia congrua oltreché contenuta.

A fronte della situazione debitoria, i coniugi Guaglianone/Dodaro dispongono del seguente patrimonio:

- **patrimonio mobiliare** (Guaglianone/Dodaro):

- ✓ mobili e arredi presenti nella abitazione sita in Mendicino (CS) alla Via G. Rossini n. 6 il cui valore commerciale è stato stimato in 0,00 euro, trattandosi di beni vetusti, acquistati da circa 20 anni (All. 31);
- ✓ autovettura FIAT PUNTO, anno 2007 – targata DF169BX – valore commerciale euro 0,00 intestata alla Sig. ra Dodaro [All.ti 32a) e 32b)];
- ✓ conti correnti e carte come da prospetto che segue (All. 33):

Conto corrente BP n. 83076950	intestato a Guaglianone Arturo e Dodaro Angela Maria
Conto corrente BP n. 1027056827	intestato a Guaglianone Marco e Dodaro Angela Maria
Carta RdC 5338701503333929	intestata a Dodaro Angela Maria

- Il **patrimonio immobiliare** è composto dall'abitazione principale di proprietà esclusiva del Sig. Guaglianone Arturo, per come risulta anche dalla visura catastale (All. 34), sita nel Comune di Mendicino (CS), Via G. Rossini n. 6 e censito al N.C.E.U. al Foglio 12, P.lla 665, Sub. 2 – 4 e 5, Cat. A/7, Cl 1, -Vani 6,5, Rendita Euro 553,90.

Il suddetto immobile è pervenuto a seguito di atto pubblico dell'8 Gennaio 1999 (v. All. 5) e il suo valore ammonta a euro 173.000,00, come da relazione tecnica estimativa depositata nella procedura esecutiva immobiliare n. R.G.E.I. 189/15 (All. 35), intrapresa dal creditore ipotecario Banca di Credito Cooperativo Banca Brutia Società Cooperativa in Amministrazione Straordinaria.

All'uopo e in merito al valore del cespite, si precisa che il primo esperimento d'asta è andato deserto (prezzo base d'asta euro 173.000,00 – prezzo minimo euro 129.750,00) (All. 36) ed è previsto un secondo tentativo a un prezzo base di asta di euro 138.400,00 – offerta minima euro 103.800,00 per il 30 Settembre 2020 [cfr. All. 18b)].

- Il **reddito** del Sig. Guaglianone Arturo è rappresentato unicamente dallo stipendio mensile (dipendente della società TRESOREL s.r.l. con sede in Via Turchia, 12 – Firenze (FI), con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno, a decorrere dal 26.11.2018, qualifica di capo cantiere con busta paga mensile di 1.818,00 euro. Negli ultimi cedolini stipendi la retribuzione risulta superiore di circa 200,00 euro rispetto alle precedenti; l'aumento nel cedolino è determinato dalla presenza di ulteriori elementi, quali vitto e alloggio, riconosciuti dal datore di lavoro al dipendente, in quanto da sei mesi quest'ultimo sta svolgendo la propria attività lavorativa in Brunate (CO) presso un nuovo cantiere della Tresorel s.r.l., così come documentato dalle buste paga in precedenza allegate (v. All. 20); il reddito

prodotto dalla coniuge, Sig.ra Dodaro Angela Maria, consiste unicamente dal reddito di cittadinanza pari ad euro 50,71 mensili (v. All. 33). Guaglianone Marco e Guaglianone Giulia Evelina Maria sono entrambi studenti universitari (All. 37) e non sono proprietari di beni immobili (All. 38), né mobili registrati, né percepiscono redditi o sussidi di qualsivoglia genere (All. 39).

TABELLA REDDITI

DATI REDDITUALI STORICI DEL DEBITORE GUAGLIANONE ARTURO		
ANNO	REDDITO LORDO	DATORE DI LAVORO
2017	€. 19.037,66	INPS/IMMOBILIARE LE CASTELLA
2018	€. 11.437,00	INPS/IMMOBILIARE LE CASTELLA
2019	€. 29.217,66	TRESOLREL SRL

(All. 40).

E' lapalissiana la prudenza economica del Sig. Guaglianone Arturo, il quale ha assunto la maggior parte dei debiti per investimenti di lunga durata e legati all'acquisto del bene immobile.

Nel corso degli anni, purtroppo, il Sig. Guaglianone ha contratto alcuni finanziamenti personali, a cui erano associate le c.d. carte *revolving*, al solo fine di estinguere precedenti prestiti resisi necessari per costituirsi una forma di liquidità indispensabile per assicurare a una famiglia mono reddito, in cui l'unica fonte di guadagno si è imbattuta nella grave crisi economica del settore edile, un dignitoso sostentamento.

E', oltremodo, lampante che il Sig. Guaglianone Arturo, non ha mai assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e/o ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Al contrario, da quanto brevemente esposto, emerge nitidamente che l'indebitamento è scaturito, in via esclusiva, dalla crisi in cui si è imbattuto l'intero settore edile che ha comportato non solo il ritardato e/o il mancato pagamento della retribuzione ma, altresì, lunghi periodi di forzata disoccupazione.

La correttezza e la genuinità del Sig. Guaglianone Arturo e della Sig.ra Dodaro Angela Maria sono, altresì, ravvisabili nell'assenza di atti dispositivi di beni negli ultimi cinque anni.

PIANO DEL CONSUMATORE

Il piano prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (privilegiato e chirografario),

mediante il pagamento degli stessi in percentuali differenti e tenuto conto delle cause legittime di prelazione. In particolare e per come meglio esplicitato nella relazione particolareggiata redatta dal gestore, dott. Sergio Maria Sorace, che deve intendersi qui di seguito integralmente richiamata e trascritta (cfr. All. 3), i debitori, distinte le masse attive e passive al fine di preservare il principio generale di cui all'art. 2740 c.c., propongono il pagamento di tutti i creditori privilegiati e chirografari mediante la corresponsione di 130 rate mensili (10 anni compreso la tredicesima mensilità) di euro 630,19 cadauna per un totale di euro 81.924,64 (Sig. Guaglianone Arturo) e di 12 rate mensili di euro 50,00 cadauna per un totale di euro 600,00 (Sig.ra Dodaro Angela Maria).

E più precisamente, il piano prevede:

- ❖ pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione quale il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi e degli eventuali ausiliari e più in generale delle spese di procedura quali pubblicità, F23 per trascrizione decreto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari, ecc.;
- ❖ pagamento integrale (100%) delle spese sostenute in funzione e in esecuzione del piano (compreso le spese per prestazioni professionali per l'esecuzione degli incarichi conferiti per l'introduzione del presente procedimento);
- ❖ pagamento integrale (100%) quota capitale residua di euro 59.746,07 del creditore ipotecario (scadenza originaria mutuo ottobre 2030);
- ❖ pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura del 20% dei crediti chirografari verso società finanziarie e degli interessi dovuti al creditore ipotecario calcolati sulla sorte capitale.

Il piano contempla, inoltre, la messa a disposizione dei creditori dello stipendio mensile del Sig. Guaglianone pari a euro. 1.818,00 e del reddito di cittadinanza della Sig. Dodaro pari a euro 50,71, con esclusione della quota di reddito necessaria al sostentamento quantificata in euro 1.200,00.

Il piano di pagamento che il Sig. Guaglianone e Sig.ra Dodaro sottopongono al vaglio del Tribunale è, schematicamente, il seguente:

1. GUAGLIANONE ARTURO: 130 rate da euro 630,19 a decorrere da luglio 2020 a giugno 2030

CREDITORE	TIP. DEBITO	PRIVILEGIO	IMPORTO	IMPORTO	%
SPESA OCC e PROC.	Spese di giustizia	Prededuzione	8.732,95	8.732,95	100 %
B.C.C. NPLS 2018 SRL	Mutuo quota cap.	Privilegio imm.	59.946,07	59.946,07	100 %

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	Tributi	Privilegio mob.	2.930,44	2.930,44	100 %
AVV. GUIDO COSCARELLI	Deb. Profession	Privilegio mob.	5.431,04	5.431,04	100 %
IFIS NPS spa ex SANTANDER BANK	Finanziam ento	Chirografario	7.600,25	1.520,05	20%
IFIS NPS spa ex FINDOMESTIC s.p.a.	Finanziam ento	Chirografario	6.186,82	1.237,36	20 %
IFIS NPS spa ex FINDOMESTIC s.p.a.	Finanziam ento	Chirografario	2.982,98	596,59	20 %
IFIS NPS spa ex FINDOMESTIC s.p.a.	Finanziam ento	Chirografario	1.733,66	346,73	20 %
CARREFOUR BANQUE	Finanziam ento	Chirografario	5.917,07	1.183,41	20 %
TOT. SITUAZIONE DEBITORIA			101.461,28	81.924,66	

2. DODARO ANGELA MARIA – 12 rate da euro 50,00 a decorrere da luglio 2020 a giugno 2021

CREDITORE	TIP. DEBITO	PRIVILEGIO	IMPORTO	IMPORTO	%
DEBITI ENTI LOCALI/REGIONE CALABRIA	Tributi	Chirografo	3.000,00	600,00	20%
TOT. SITUAZIONE DEBITORIA			3.000,00	600,00	

Le suddette singole somme verranno maggiorate il giorno d'udienza, ex art. 12 bis L. 3/2012, degli interessi di mora e/o legali spettanti a ognuno dei creditori, con decorrenza dal di indicato nelle rispettive pretese versate in atti e sino all'emanando decreto.

I ricorrenti invocano, nell'ambito della ristrutturazione dei propri debiti, la formula della transazione novativa a saldo di quanto dovuto e con liberazione di eventuali coobbligati.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento potrà, concretamente, avvenire nel seguente modo:

il Sig. Guaglianone Arturo ha domiciliato l'accredito dello stipendio sul conto corrente Banco Posta n. 83076950 co-intestato con la di lui moglie, l'Ufficio Postale riceverà autorizzazione alla disposizione permanente di addebito sul medesimo conto entro il giorno 15 di ogni mese della somma mensile di euro 630,19 a favore dell'Organismo di composizione della crisi che provvederà, non appena matura la valuta e, comunque, non oltre la fine di ciascun mese al pagamento delle singole rate ai creditori;

la Sig.ra Dodaro Angela Maria darà autorizzazione alla disposizione di addebito sul medesimo conto corrente Banco Posta n. 83076950 co-intestato con il di lei marito entro il giorno 15 di ogni mese della somma mensile di euro 50,00 a favore dell'Organismo di composizione della crisi che provvederà, non appena matura la valuta e, comunque, non oltre la fine di ciascun mese al pagamento delle singole rate ai creditori.

SULLA CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO AD ALTRE ALTERNATIVE

Il piano proposto appare la soluzione più idonea a tutelare i diritti dei creditori, al fine di consentire il soddisfacimento di tutti (e non solo alcuni) nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo.

Basti qui tener presente che la convenienza del piano del consumatore, in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del debitore, è di immediata percezione stante l'esistenza di un unico bene nella disponibilità del debitore [cespite sito in Mendicino (CS)] il quale, non solo risulta essere l'abitazione principale del nucleo familiare ma, altresì, l'unico immobile di proprietà del Sig. Guaglianone e dei suoi congiunti (cfr. All. 38).

A ciò aggiungasi che la suddetta unità immobiliare risente, in primo luogo, della crisi del settore immobiliare e della minore attrazione che il mercato oggi riserva anche alle vendite all'asta e, in secondo luogo, dall'essere essa situata in una zona tutt'altro che centrale.

Una prudente previsione di vendita non può, quindi, non considerare almeno tre esperimenti d'asta deserti con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50% e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto.

Nel caso di specie, ipotizzando, verosimilmente, un'aggiudicazione del bene a euro 72.984,37 (vale a dire il prezzo minimo offribile al terzo esperimento), dal quale andranno sottratte le spese di procedura, il ricavato della vendita dell'immobile non consentirebbe, in ogni caso, di soddisfare tutti i creditori ma permetterebbe di appagare solo il creditore ipotecario, il cui credito è pari a euro 59.946,07 (residuo in conto capitale come accertato nella sentenza n. 167/2020). Di contro, con il prospettato piano del consumatore i creditori, privilegiati e chirografari, potranno veder ridurre mensilmente il proprio credito dall'omologazione del piano stesso.

I ricorrenti, consapevoli della grave situazione in cui versano, ritengono che il piano proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i loro creditori (sebbene alcuni solo parzialmente) avendo, così, una nuova possibilità da offrire al proprio nucleo familiare.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto, il Sig. Guaglianone Arturo e la Sig.ra Dodaro Angela Maria così come rappresentati, difesi e domiciliati,

CHIEDONO

che l'Ill.mo Tribunale adito

RITENUTI

sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento previsti dagli artt. 7, 8 e 9 Legge 3/2012,

VOGLIA

con decreto *ex art. 12 bis* legge 3/2012

FISSARE

l'udienza entro 60 giorni dal deposito del presente piano, e

DISPORRE

- ✓ la comunicazione del piano e del decreto ai creditori nei termini di legge;
- ✓ a pena di nullità e sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, di non iniziare o proseguire le azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi o acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore;
- ✓ la sospensione della procedura esecutiva n. 189/2015 e la revoca dell'ordinanza di liberazione dell'immobile resa in detto procedimento e datata 19 Ottobre 2019. All'uopo, si rappresenta che il piano è depositato, altresì, presso la cancelleria del Giudice delle Esecuzioni, in persona della dott.ssa Giusi Ianni, affinché Voglia disporre, nell'ambito della prefata procedura la sospensione dell'esecuzione e la revoca dell'ordinanza del 19 ottobre 2019, anche alla luce della conversione in Legge 11 febbraio 2019, n. 12 del Decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135 recante "*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*" con il quale è divenuta definitiva la modifica all'art. 560 del c.p.c.;

✓ la sospensione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 524/2020 pendente presso il Tribunale di Cosenza, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, recante il n. R.G.A.C. 1965/2020 (All. 41);
e, infine,

ACCOGLIERE

Il piano del consumatore sopra rassegnato disponendo per l'emanando provvedimento la trascrizione nei pubblici registri, nonché forma idonea di pubblicità a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi.

Documenti allegati come da indice atti.

Si dichiara, ai fini del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia, che il valore della presente controversia è pari ad euro 101.461,28 e che il contributo unificato è in misura fissa pari a euro 98,00, oltre il diritto di cancelleria di euro 27,00.

Con osservanza

Cosenza, lì 15 Luglio 2020

Avv. Guido Coscarelli